

INFORMAZIONI

IL CONSIGLIO

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla fissazione dei prezzi indicativi del latte

(64/200/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Considerando che il regolamento n. 37/64/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1964, che fissa i limiti massimo e minimo dei prezzi indicativi nazionali del latte per la campagna lattiera 1964/1965, stabilisce il limite massimo, valido per tutti gli Stati membri, al livello di 0,42 DM = 0,5184 FF = 65,63 Lit. = 5,25 FB/FL = 0,3801 Fl per chilogrammo di latte ;

Considerando che il livello elevato di tale limite è giustificato unicamente da particolari esigenze dell'agricoltura della Repubblica italiana ; considerando le dichiarazioni dei rappresentanti dei Governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese e del Regno dei Paesi Bassi, secondo le quali detti Governi fisseran-

no il loro prezzo indicativo nazionale del latte per la campagna lattiera 1964/1965 ad un livello non superiore a 0,3864 DM = 0,4769 FF = 4,83 FB = 0,3497 FL per chilogrammo di latte ;

Considerando che i limiti massimo e minimo risultano dalla constatazione dei prezzi praticati negli Stati membri ;

Ritiene che, per determinare il prezzo indicativo comune, occorre tener conto della necessità di assicurare una giusta remunerazione ai produttori da un lato, di evitare una produzione eccedentaria, dall'altro ;

Conviene, d'accordo con la Commissione, che i limiti massimo e minimo, fissati per la campagna lattiera 1964/1965, non costituiscono un elemento determinante nella fissazione del prezzo indicativo comune.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 marzo 1964

relativa alla temporanea sospensione dei dazi della tariffa doganale comune applicabili all'essenza di trementina ed agli altri prodotti della voce 38.07 nonché alle colofonie della voce 38.08 A

(64/201/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 28,

Vista la tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea,

Visto il progetto di decisione presentato dalla Commissione,

Vista l'autorizzazione preventiva del Consiglio di associazione istituito dall'Accordo di associazione tra la C.E.E. e la Grecia,

Considerando che, per i prodotti di cui all'articolo 1 della presente decisione, la Comunità e la Grecia hanno attualmente una produzione insufficiente, per soddisfare alle esigenze delle industrie trasformatrici della Comunità ;

Considerando che per i prodotti di cui trattasi è nell'interesse della Comunità che l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune venga sospesa soltanto parzialmente, a motivo soprattutto dell'esistenza di una produzione comunitaria ;

Considerando che attualmente è impossibile valutare con esattezza l'evoluzione ulteriore della situazione economica nei settori interessati ; che è pertanto opportuno che le sospensioni siano disposte a titolo temporaneo ed abbiano durata limitata, te-

nendo presente l'eventualità di uno sviluppo della produzione comunitaria ;

Considerando che siffatte sospensioni non pregiudicano in modo grave o ingiustificato la produzione comunitaria ; che le medesime, per altro verso, lasciano sussistere per la produzione greca esportabile verso la C.E.E. un margine preferenziale attualmente sufficiente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Fino al 31 dicembre 1964 i dazi della tariffa doganale comune per i prodotti elencati nella seguente tabella sono sospesi al livello indicato per ciascun prodotto :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
38.07	Essenza di trementina ; essenza di legno di pino o essenza di pino, essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato ed altri solventi terpenici provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti dei legni di conifere ; dipentene greggio ; essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al bisolfito ; olio di pino :	
	A. Essenza di trementina	3 %
	B. Altri	3 %
38.08	Colofonie ed acidi resinici, e loro derivati diversi dalle resine naturali esterificate della voce n. 39.05 ; essenza di resina e oli di resina :	
	A. Colofonie (comprese le « peci resinose »)	3,5 %

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 25 marzo 1964.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. FAYAT

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 marzo 1964

relativa alla sospensione temporanea dei dazi della tariffa doganale comune su talune lamette di cellulosa rigenerata della voce ex 39.07 A

(64/202/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 28,

Vista la tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea,

Previa consultazione della Commissione,

Considerando che per le lamette di cellulosa rigenerata, di larghezza reale superiore a 5 mm,